




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle  
norme in materia di riscossione

*(Schema di decreto legislativo n. 185-bis)*

N. 263 – 15 settembre 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle  
norme in materia di riscossione

*(Schema di decreto legislativo n. 185-bis)*

N. 263 – 15 settembre 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## **INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO**

---

<b>Atto n.</b>	<b>185-bis</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	Articoli 1, 3, comma 1, lettera <i>a</i> ), 6, comma 5, 9, comma 1, lettera <i>l</i> ), e 10, comma 1, lettera <i>e</i> ), della legge 11 marzo 2014, n. 23
<b>Relatore per la Commissione:</b>	Fanucci
<b>Gruppo:</b>	PD
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Commissioni competenti:</b>	VI

---

Lo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione della legge n. 23/2014 (cd. delega fiscale), reca misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

La Commissione Bilancio ha già esaminato una prima formulazione del provvedimento (schema di decreto legislativo n. 185), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 5 agosto 2015.

In particolare, la Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere favorevole con le seguenti condizioni:

- a) inserire all'articolo 9 un nuovo comma al fine di escludere la possibilità che, dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo, possano derivare nuovi o maggiori oneri;
- b) modificare il comma 6 dell'articolo 13 al fine di precisare che, dall'attuazione del medesimo articolo 13, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.

Il Governo si è interamente conformato al parere della Commissione Bilancio della Camera dei deputati ed ha ritenuto di conformarsi parzialmente ai pareri della Commissione Bilancio del Senato e delle Commissioni competenti (Finanze) di Camera e Senato. Il Governo ha quindi predisposto un nuovo testo del provvedimento in esame (schema di decreto legislativo n. 185-*bis*), che in ottemperanza alla legge 23/2014 è stato trasmesso al Parlamento.

La legge 23/2014, infatti, prevede una procedura rafforzata in base alla quale il Governo, in caso di mancata conformità ai pareri delle Commissioni parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle competenti Commissioni per l'espressione dei pareri definitivi.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Sono oggetto della presente Nota i profili finanziari relativi alle sole norme che risultano modificate rispetto al precedente schema di decreto legislativo n. 185.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Le modifiche all' <u>articolo 1</u> (richiesta di sospensione della riscossione dal ruolo da parte del debitore) riducono da 90 a 60 giorni il termine entro il quale, a pena di decadenza, il contribuente può presentare richiesta di sospensione.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la modifica.
Le modifiche all' <u>articolo 3</u> (effetti in caso di mancato versamento di rate del debito tributario) aumentano da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel "lieve inadempimento" e che, pertanto, non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la modifica. La modifica recepisce parzialmente il parere della VI Commissione della Camera, che aveva chiesto un ampliamento da 5 a 10 giorni.
L' <u>articolo 9</u> (oneri del servizio di riscossione) viene ampiamente modificato ed integrato. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in merito alla determinazione degli oneri dovuti agli agenti della riscossione (comma 2 dell'art. 17, d.lgs. n. 112/99 sostituito dal comma 1 dell'art. in esame), la quota a carico del debitore in caso di riscossione spontanea viene ridotta dal 2% all'1% e viene introdotta una quota a carico dell'ente creditore in presenza di una ipotesi specifica la cui misura sarà determinata con DM da emanare;</li> <li>- sono introdotti i commi 3 e 4 al nuovo art. 17 del d.lgs. n. 112/99 (sostituito dal comma 1) che intervengono sulla quota di oneri (spese esecutive) già prevista a carico del debitore in misura da stabilire con DM da emanare, individuando ipotesi nelle quale una parte di tali spese rimane a carico dell'ente creditore;</li> <li>- sono inseriti i nuovi commi 2 e 3 che, riferendosi al richiamato art. 17 sostituito, stabiliscono, tra l'altro, che il termine di emanazione del DM è fissato al 30 ottobre 2015;</li> <li>- è inserito il comma 4 con il quale si stabilisce che, per i ruoli consegnati entro il 31/12/2015, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aggio e ripartizione dell'onere;</li> <li>- è inserito il comma 5 in base al quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad erogare alla società del Gruppo Equitalia, in base all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni nel 2015, a 45 milioni nel 2017 e a 40 milioni nel 2018. L'erogazione è effettuata a valere sulle risorse iscritte in bilancio sul capitolo dell'Agenzia delle entrate;</li> <li>- è inserito il comma 7 contenente una clausola di invarianza finanziaria al fine di assicurare che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivino</li> </ul>	La <u>relazione tecnica</u> effettua una valutazione in merito ai costi e ai ricavi del Gruppo Equitalia per gli anni 2016-2018. Riporta quindi un prospetto dal quale risulta che la spesa di funzionamento è stimata in 882 mln annui. La RT procede quindi alla stima dei ricavi del gruppo Equitalia, stabilendo che, per quanto riguarda le modifiche introdotte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le nuove misure dell'aggio determinino, ipotizzando una riscossione di 8 mld (in linea con la previsione di incasso 2015), ricavi pari a 541 mln nel 2016, 508 mln nel 2017 e 491 mln nel 2018;</li> <li>- l'onere a carico del debitore per rimborsi di procedure esecutive o notifica di atti di riscossione viene stimata in 76 mln annui, sulla base dei parametri vigenti, tenuto conto che la norma rinvia ad un DM la determinazione dei nuovi parametri da adottare.</li> </ul> Inoltre, fra i componenti positivi, include la voce "ulteriori risparmi da efficientamento" (28 mln nel 2017 e 50 mln nel 2018). Le ulteriori voci di ricavo a favore del Gruppo Equitalia, qualora poste a carico della finanza pubblica, risultano già scontate a legislazione vigente. Dai conti indicati nella RT risulta che il versamento delle somme da parte dell'Agenzia delle entrate (indicate nel comma 5) assicura il pareggio del Gruppo Equitalia. Rispetto a tale erogazione, la RT evidenzia che si tratta di importi massimi e che le ulteriori misure sulla disciplina in esame potrebbero determinare un incremento dei ricavi consentendo una erogazione inferiore a quella prevista. La RT afferma, infine, che il processo di efficientamento del sistema della riscossione (i

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
nuovi o maggiori oneri.	cui effetti sono indicati in 20 mln annui), garantirà la neutralità finanziaria a decorrere dal 2018.  Le modifiche al comma 7 recepiscono il parere della Commissione Bilancio della Camera.
L' <b>articolo 10</b> (dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea situazione di difficoltà) viene modificato al fine di assicurare che, in caso di sospensione della rateazione e successiva rateazione al termine della sospensione, gli interessi siano calcolati sul debito sospeso (comma 1, lett. <i>a</i> ), n. 4). Inoltre, viene prevista la possibilità per il contribuente di indicare un conto corrente per la domiciliazione delle rate da pagare (comma 1, lett. <i>a</i> ), n. 5).	La <b>relazione tecnica</b> non considera le modifiche.
L' <b>articolo 13</b> non riproduce il comma 5 (presente nel testo originario) che introduceva l'applicazione degli interessi di mora anche sulle sanzioni e sugli interessi (anatocismo). Pertanto, per effetto di tale modifica, resta confermato il quadro legislativo già vigente. Inoltre, viene modificato il comma 6 (ora comma 5) al fine di precisare che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri.	La <b>relazione tecnica</b> non considera le modifiche. Peraltro, la <b>relazione tecnica riferita al testo originario</b> non aveva ascritto effetti alla disposizione non riprodotta. Le modifiche al nuovo comma 5 (ex comma 6) recepiscono il parere della Commissione Bilancio della Camera.
Viene introdotto <b>l'articolo 14</b> che consente, su richiesta da parte delle persone fisiche, la notifica attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) delle cartelle di pagamento. Per le imprese e i professionisti il ricorso alla PEC diviene invece obbligatorio. Qualora l'indirizzo PEC non risulti valido, viene prevista una procedura di notificazione da effettuarsi attraverso la Camera di commercio. Per assicurare alle Camere di commercio i tempi necessari per l'adeguamento alle nuove disposizioni, la norma in esame si applica alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L' <b>articolo 15</b> nel riproporre l'articolo 14 dello schema n. 185, lo modifica al fine di estendere l'applicazione di alcune modifiche introdotte dall'art. 10 (all'art. 19, commi 1, <i>1 quater</i> , e 3) ai piani di rateazione decaduti nei 24 mesi precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento (comma 5) nonché di estendere ai piani di rateazione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento le modifiche introdotte dal medesimo articolo 10 all'art. 19, c. 3-bis, del d.lgs. 602/1973.	

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia che l'**articolo 9**, nel quale è stato inserito il comma 7 recante la clausola di invarianza finanziaria (come indicato nel parere della Commissione Bilancio), è stato oggetto di ulteriori modifiche, sopra esaminate. La relazione tecnica fornisce le stime dei ricavi e dei costi effettuati in relazione al Gruppo

Equitalia Spa ed individua, per il triennio 2016-2018, le risorse massime che l'Agenzia delle entrate deve fornire affinché sia assicurato il pareggio di bilancio. Tali stime peraltro sono effettuate basandosi sul complesso delle modifiche introdotte senza indicare analiticamente gli effetti di ciascuna di esse.

Tanto premesso, appare necessario acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili.

Pur considerando la presenza della predetta clausola di invarianza, si segnala che la stima contenuta nella RT assume, fra i presupposti, un efficientamento dell'attività di riscossione i cui effetti sono oggetto di quantificazione: non sono peraltro indicati i criteri e gli elementi su cui si basa detta stima. Sarebbe quindi opportuno acquisire dal Governo le informazioni su cui si fondano tali indicazioni, anche con riferimento agli effetti finanziari riferiti alle annualità successive al 2018 (prive del contributo erogato dall'Agenzia delle entrate) rispetto alle quali la RT attribuisce effetti positivi pari a 20 milioni annui, che dovrebbero garantire, in base alla relazione stessa, la neutralità finanziaria a decorrere dal 2018.

Inoltre, alcune delle voci di ricavo del Gruppo Equitalia dipendono, nel loro ammontare, da parametri che dovranno essere definiti con apposito DM da emanare entro il prossimo 30 ottobre 2015. Non essendo prevista un'ulteriore procedura di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari, sarebbe opportuno acquisire precisazioni in merito ai criteri per l'emanazione del predetto decreto ministeriale.

Con riferimento all'introduzione del contributo che l'Agenzia delle entrate versa ad Equitalia (previsto nella forma di erogazione a copertura dei costi con un *plafond* predefinito) occorrerebbe:

- chiarire quali procedure siano previste nel caso di sottostima degli oneri o di sovrastima dei ricavi;
- confermare che l'Agenzia delle entrate possa effettivamente erogare i predetti contributi nell'ambito delle risorse esistenti, stante l'invarianza finanziaria.

Per quanto concerne il nuovo articolo 14 andrebbe confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica in relazione alla necessità di adeguare le nuove procedure di notifica ai sistemi telematici previsti.